

STATUTO

EUROLIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA VENERINA CT VIA
MARTOGLIO 93/O

Numero REA: CT - 276767

Codice fiscale: 04154480877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2020 - Statuto completo	2
--	---

nuti cinquanta.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto su sei fogli per ventuno pagine fin qui e da me letto alla comparente che dichiara di approvarlo.
Si sottoscrive alle ore undici e minuti cinquantacinque.

F.to:Elisa Torrisi

Giovanni Saggio notaio

Allegato "A" all'atto con il numero 1719 di raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi del secondo comma del 1' art. 2552 C.C. nonché dell'art. 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n.381, con sede in Santa Venerina e durata illimitata, una Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata:

"EUROLIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, in altre località, qualora sia richiesto dallo sviluppo dell'attività sociale.

Si applicano alla società le norme sulla società a responsabilità limitata.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2

La società non ha finalità speculative ma é retta dai principi mutualistici, tendendo ad ottenere per i propri soci continuità di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e contribuendo altresì al rafforzamento del movimento cooperativo.

In particolare, la cooperativa, costituita ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), l. 381/1991, si propone di perseguire gli scopi sociali attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività e servizi di tipo produttivo, principalmente da gestire in proprio e/o per conto di terzi, per mezzo dei quali realizzare la promozione umana, l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, come previsto dall'art. 4 della legge 381/91 e dal Reg. CE 2008/800.

Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, la società ha quale oggetto sociale:

1) la gestione di impianti pubblici o privati, la utilizzazione, l'organizzazione e la gestione di immobili o attività di enti pubblici o privati da destinarsi ad attività socio - assistenziali;

2) l'assistenza sociale, anche a domicilio, prestata da personale specializzato sotto la propria responsabilità e convenzionato con la cooperativa, a minori, anziani e a tutti i soggetti bisognosi di assistenza;

3) l'organizzazione di servizi ed interventi finalizzati al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà, nonché di soggetti portatori di handicap e di disabili psichici;

4) la istituzione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori ed anziani;

5) la realizzazione e/o la gestione di comunità alloggio, case albergo, case protette per minori ed anziani;

6) l'organizzazione di servizi socio-assistenziali a favore di cittadini stranieri e di minoranze linguistiche;

7) promuovere, nell'ambito delle proprie finalità, manifestazioni di turismo sociale, per giovani e loro famiglie, lavoratori ed anziani, e svolgere attività ricreativo-culturali;

8) favorire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo mediante la gestione e/o l'istituzione, in proprio o per conto di terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali, di corsi di addestramento, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento professionale, di formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, di riqualificazione e riconversione professionale;

9) servizi sanitari di assistenza e promozione ivi compreso il servizio di autoambulanza;

10) servizi assistenza scolastica, gestioni di asili, videoteche e baby parking, ivi comprese le mense scolastiche;

11) servizio di disbrigo pratiche di ogni genere per soggetti bisognosi di assistenza;

12) istituzione di un gruppo di intervento di protezione civile che collaborerà (previa omologazione) negli interventi di aiuto ed assistenza coordinati dalle prefetture o dagli organi preposti in caso di calamità naturali e/o catastrofi;

13) lavori e riparazioni di falegnameria, interventi elettrici, interventi in muratura, manutenzione di ogni tipo;

14) raccolta di materiali e pulizia dei boschi, delle spiagge, degli arenili;

15) raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

16) manutenzione del verde pubblico;

17) servizi cimiteriali quali, a titolo esemplificativo:

- inumazione;
- tumulazione;
- esumazione;
- estumulazione;
- edilizia cimiteriale, costruzione e gestione di cappelle funerarie;
- raccolta di rifiuti e pulizia dei cimiteri, comprese le attività connesse;

18) servizi funebri quali, a titolo esemplificativo:

- trasporto salme a mezzo di portantini e carri funebri per conto di agenzie funebri, compresi trasporti funebri nazionali ed internazionali e servizi connessi;
- cura igienica, trattamento estetico e conservazione della

salma;

- gestione di sale del commiato e forni crematori;
- cremazione di animali d'affezione;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di cofani funebri, articoli funebri ed accessori relativi all'attività funebre, compresi quelli lapidei;
- realizzazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di composizioni floreali accessorie al servizio funebre;
- acquisto e vendita di automezzi adibiti al trasporto di cofani mortuari, nonché riparazioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli stessi;
- noleggio di tutti gli accessori necessari per l'espletamento del servizio funebre, comprese le camere ardenti;
- disbrigo di pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre;

19) servizi di pulizia, sanificazione, sgomberi, disinfezioni, derattizzazioni, disinfestazioni per conto di enti sia pubblici che privati, di edifici di qualsiasi genere e destinazione, spazi scoperti, giardini, parchi pubblici, impianti sportivi, impianti industriali, veicoli adibiti a qualsiasi uso o destinazione. La società potrà effettuare tutti i servizi e lavori collegati, compresi lavori di giardinaggio, facchinaggio, trasporto, manutenzione e piccole riparazioni ad edifici, ed impianti di qualsiasi genere e tipo, potendo quindi svolgere lavori edili, di elettricità, idraulica;

20) servizi di assistenza tecnica e vendita di macchine e sistemi/impianti di trattamento aria/acqua per oggetti in genere, in grado di migliorare la sicurezza microbiologica;

21) lavori di affissione e gestione servizi di pulizia, allestimento e fornitura materiali, cambio lenzuola e altri suppellettili per camere d'albergo, residence, ostelli, custodia di autoveicoli e automezzi e gestione aree destinate a parcheggio;

22) la guardiana non armata, diurna e notturna.

La società potrà partecipare a gare ed appalti anche di enti pubblici e fornire tutti i materiali e le suppellettili connessi alla pulizia, sanificazione, disinfezione e manutenzione.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, potrà operare anche all'estero, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo stato, dall'Unione Europea, dalla Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tut-

te le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. La società potrà aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. In ordine alle eventuali attività per le quali sia consentito dalla legge, la società cooperativa potrà avvalersi del l'opera dei singoli soci, che risponderanno personalmente del loro operato.

SOCI

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del c.c..

I soci si suddividono in soci cooperatori e soci sovventori, a questi ultimi si applicano le norme di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 artt. 4 e segg..

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, cioè persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

c) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 4

Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza all'organo amministrativo indicando le esatte generalità, l'importo del conferimento, nonché la dichiarazione di ispirarsi alle finalità del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sull'accoglimento della do-

manda deciderà irrevocabilmente l'organo amministrativo.

La domanda potrà essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.2528 c.c.

ARTICOLO 5

Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ogni esercizio sociale.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 6

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

II Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro Soci a cura dell'organo amministrativo.

In ogni caso l'organo amministrativo può pronunciare la decadenza nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta comunque all'organo amministrativo accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ARTICOLO 8

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dall'organo amministrativo, essere escluso il Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società ed in special modo non esegue anche in parte il pagamento delle quote sottoscritte.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreché il Socio si mantenga inadempiente. Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Società Cooperativa.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.

ARTICOLO 11

Nel caso di decesso di un Socio, la Società continuerà con gli eredi o legatari della di Lui quota o azione sociale, purché questi nominino un loro rappresentante che a giudizio dell'organo amministrativo detiene i requisiti per l'ammissione e sempreché la relativa richiesta pervenga entro sei mesi dalla morte del Socio. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, secondo e terzo comma, del C.C.

ARTICOLO 12

Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo, oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ed il rimborso non sarà, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai Soci uscenti od agli eredi o legatari dei Soci defunti, saranno devoluti alla riserva straordinaria. In ogni caso, l'organo amministrativo potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la Società ed i Soci, rinviare il rimborso sino a due anni dalla data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.

ARTICOLO 13

I Soci esclusi o decaduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

- a) verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati;
- b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;

c) per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata. Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art.2536 C.C.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all' art.17;
- c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci a termine dell'art.5;
- d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie;
- g) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;
- h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell'art.4 comma I della legge n.59/1992.

ARTICOLO 15

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ARTICOLO 16

Le quote sociali sono nominative, non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo né essere sottoposte a pegno o vincolo; le azioni dei soci sovventori sono nominative trasferibili, ad esse si applicano il 2° comma dell' art.2348 c.c. e degli artt. 2355 e 2355 bis c.c.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

II bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo ammini-

strativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed

applicando le norme legali e tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali come appresso specificato:

a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il trenta per cento;

b) una parte, non superiore al trenta per cento del residuo, a retribuire le quote sociali effettivamente versate, con espresso divieto sia di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato sia di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il tre per cento per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) una parte, il cui ammontare verrà stabilito di volta in volta dall'assemblea medesima, per la costituzione e l'incremento dei fondi di cui all'art. 14 del presente statuto;

e) il residuo a riserva straordinaria.

Le modalità saranno disciplinate con delibera assembleare. E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

La ripartizione dei ristorni ai soci (ex art. 2545 sexies c.c.), in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, avverrà in denaro.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18

Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'Assemblea Generale dei soci;

b) dal Consiglio di Amministrazione;

c) dal Presidente;

d) dall'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 19

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa può riunirsi in qualsiasi luogo purché nell'ambito del territorio regionale.

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) eleggere le cariche sociali;

b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;

c) determinare la misura del compenso annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se gli stessi dovranno essere remunere-

rati, ai sensi dell' art.26 del presente statuto;

- d) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di privilegio che l'organo amministrativo è autorizzato a deliberare per conto della Cooperativa;
- f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali proposti dall'organo amministrativo;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

ARTICOLO 20

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 21

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono e la legge lo consenta tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centoottanta giorni. Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, anche a mano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 22

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 23

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà di tutti i Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa; ciò vale anche per la nomina dei

liquidatori.

ARTICOLO 24

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Socio che per giustificati motivi è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

ARTICOLO 25

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza da persona designata dall'assemblea.

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 26 - La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la Cooperativa svolga l'attività lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.

Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

ARTICOLO 27

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ARTICOLO 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da recapitarsi anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione: le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Pertanto, l'organo amministrativo può compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o statuto non sono riservati all'assemblea dei soci e può nominare avvocati e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti rientranti nella sua facoltà gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e precisamente:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote o azioni sociali;
- b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote sociali.

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi con le indicazioni previste dall' art. 2545 c.c.;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare; scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
- g) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della

Cooperativa;

h) assumere e/o licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art.31;
l) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo o basato sulla retribuzione degli utili;
m) nominare Direttori muniti di procure speciali;
n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purché non riguardino attività contrarie agli scopi sociali, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;
o) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea;
q) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l'attività della cooperativa.

Il Consiglio può delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Infine, il Consiglio può deliberare di convertire in quote sociali o anticipazione dei Soci tutte o parte delle integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la Cooperativa abbia a pagarle in contanti.

IL PRESIDENTE

"ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed hanno la firma sociale. Per determinate serie di affari la firma sociale può essere delegata dal Presidente ad uno o più Consiglieri o al Segretario.

Il Presidente può riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente."

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 31

Salvi i casi di obbligatorietà della relativa nomina, la società può nominare ai sensi di legge un organo di controllo o un revisore, con le competenze ed i poteri previsti dalla legge.

L'organo di controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla accettazione della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

ARTICOLO 32

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci esercitano anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci,

stabilendone i poteri.

II patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione.

Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Siciliana e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

ARTICOLO 34

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

F.to: Elisa Torrisi

Giovanni Saggio notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.